

1
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 135/4 V Legislatura

Regione Puglia

D.D.L. N.5 DEL 3/3/1994

"L.R. n.1/94: "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" Integrazioni e proroga.

Regione Puglia

2

RELAZIONE

D.d.l.: L.R. 11/1/94 n. 1 "Esercizio Provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" - Proroga ed integrazione.

La L.R. 11/1/94 n. 1 di approvazione dell'Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1994, ha fissato al 31/3/94 il relativo termine. Entro tale termine, infatti, in via presuntiva si era stabilito di approvare il bilancio di previsione per l'es. 94. Le operazioni di predisposizione di tale documento però, a causa della loro complessità per le azioni inerenti il piano di risanamento della finanza regionale, non consentono, alla data odierna, di formulare previsioni certe circa il rispetto di tale termine.

Pertanto, si ritiene opportuno sottoporre alla debita approvazione il presente disegno di legge, di proroga del termine dell'esercizio provvisorio al 30/4/94. (art. 1).

E' indispensabile, inoltre, apportare integrazioni all'elenco dei capitoli relativi alle spese obbligatorie approvato con l'art. 2 comma 2 della L.R. 11/1/94 n. 1, soprattutto in ordine a spese per il personale, per gli impianti irrigui e gli interventi di forestazione, nonché per la gestione diretta di centri di servizi sociali, riconosciute inderogabili (art. 2).

L'art. 3 apporta delle integrazioni e modifiche agli articoli della L.R. 19/6/93 n. 9 che dispongono la liquidazione dell'ERSAP; di rilievo è la proroga, di cui al comma 1, di 6 mesi dei termini fissati per la predisposizione del piano di liquidazione. Le modifiche ed integrazioni di cui ai commi 2-3-4 tendono a consentire all'ente il perfezionamento di numerosi atti -già compiutamente istruiti- in materia di riforma fondiaria. Trattasi di stipula di contratti di vendita a coltivatori già designati, di riscatti o affrancazioni di fondi per i quali gli assegnatari hanno già corrisposto il prezzo relativo, di subentri di eredi di assegnatari deceduti, di richiesta di concessioni amministrative (già esaminate dalla competente commissione con parere favorevole, comunicato agli interessati), ecc. Dette attività -parte delle quali rientranti nella "straordinaria amministrazione"- sono attualmente inibite -con grave danno per i

.. / ..



Regione Puglia

3

.. 2 ..



coltivatori interessati- posto che il patrimonio immobiliare (già) dell'ente è attualmente -art. 38, 1^ comma- della L.R. 19/6/93 n. 9 trasferito alla Regione, che peraltro è materialmente impossibilitata ad assumere i provvedimenti relativi. Le modifiche ed integrazioni all'art. 40 consentono al Commissario liquidatore -con il controllo del Consiglio Regionale- di assumere rapidamente le iniziative necessarie a tutelare la patrimonialità dell'ente nella materia delle società ed organismi cooperativi partecipati. Possono verificarsi ipotesi (convocazione di assemblee straordinarie, offerta in opzione di azioni, richiesta di acquisto di pacchetti azionari, abbattimenti e ricostruzioni di capitale sociale, ecc.) nelle quali si manifesta indispensabile assumere rapidamente le relative decisioni. L'attuale formulazione dell'art. 40 mal si concilia con detta esigenza; le modifiche ed integrazioni suggerite consentono invece al Consiglio regionale di esaminare una proposta già formulata -e corredata di idonea relazione-; il breve termine suggerito è correlato alla surriferita esigenza di celerità.

E' prevista, inoltre, ai commi 6 e 7 dello stesso art. 43, la proroga di 4 mesi dei termini di liquidazione dell'AREF e dell'IRIP, di cui agli articoli 43 e 46 della L.R. 19/6/93 n. 9.

L'art. 4 concede, solo per il 1994, una proroga dei termini fissati per l'aggiornamento dell'elenco dei residui passivi perenti che com'è noto presenta un notevole carico arretrato.

L'art. 5 del d.d.l. in esame infine, disciplina la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sia formulandone la puntuale elencazione, sia stabilendo date, caratteristiche e modalità di stampa. Tanto si rende necessario ai fini del contenimento della spesa.

Si sottolinea, in chiusura, la necessità che alla legge che si sottopone all'approvazione sia attribuita la procedura d'urgenza.



Regione Puglia

4

D.D.L.: L.R. 11/1/94 n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" Proroga ed integrazione.

ART. 1

1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1994 n. 1 è prorogato al 30 aprile 1994, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

1. La tabella A) di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 11/1/94 n. 1, viene integrata dai capitoli di spesa obbligatoria o inderogabile di cui all'annessa tabella B).

ART. 3

1. Alla L.R. 19/6/93 n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i termini previsti dall'art. 36, comma 2, e dall'art. 37, comma 1, sono prorogati di sei mesi;
- b) all'art. 36, 1° comma, dopo la parola "liquidatore" sono aggiunte: "oltre a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 39";
- c) all'art. 38 la parola "soppressione" è sostituita dalla parola "estinzione". L'ultimo alinea del 2° comma dell'art. 38 è abrogato;
- d) all'art. 39, dopo il 2° comma, è aggiunto il seguente: "2 bis. Fino alla presentazione dell'inventario di cui al 1° comma, il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni relativi";
- e) all'art. 40, 1° comma, è aggiunto il seguente periodo "che può annullarli o modificarli nel termine improrogabile di 15 giorni dalla data di ricezione. Decorso infruttuosamente il

.. / ..



Regione Puglia

5

.. 2 ..

predetto la proposta del Commissario liquidatore si intende approvata". Al 2° comma dello stesso art. 40 le parole " ai punti a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "al punto a)";

- f) il termine previsto dall'art. 43, comma 1, è prorogato di mesi quattro;
- g) il termine previsto dall'art. 46, comma 1, è prorogato di mesi quattro.

ART. 4

1. Il termine di cui all'art. 11, comma 3, della L.R. 28/12/1993 n. 31 è prorogato al 30/6/1994, in deroga alla disposizione di cui all'art. 70 della L.R. 4/12/91 n. 11

ART. 5

1. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia i seguenti atti:

- a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di programmazione economico - finanziaria e di pianificazione territoriale approvati dal Consiglio Regionale (tali atti vanno pubblicati per estratti);
- c) contratti collettivi decentrati approvati dalla Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 45 comma 4° del D.P.R. 3 febbraio 93 n. 29;
- d) piante organiche e relative variazioni degli Enti amministrativi regionali e delle UU.SS.LL.;
- e) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
- f) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;
- g) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi di regolamenti della CEE.
- h) atti la cui pubblicazione nel B.U.R.P. è espressamente prevista da leggi dello Stato;
- i) decreti dal Presidente della Giunta Regionale o degli Assessori Regionali, la cui pubblicazione è espressamente

.. / ..

Regione Puglia

6

.. 3 ..

prevista da leggi della Regione Puglia.

2. Sono altresì, pubblicate, per estratto, le decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Puglia, nonché quelle più importanti dell'Assemblea Regionale, delle quali il Presidente del Consiglio faccia espressa richiesta, e ancora quelle relative all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta Regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni.


3. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, gli avvisi di gara saranno inseriti nel BURP pubblicato il giovedì.

4. La pubblicazione è anticipata al giorno precedente se il giovedì è festivo.

5. Le caratteristiche di stampa del BURP devono essere quelle della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. Il numero di copie del BURP da stampare per ciascuno degli anni 1994 - 95 - 96 non può essere superiore al numero 3.000.

7. E' abrogata e/o modificata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.



Regione Puglia

7 II

ELENCO DI CAPITOLI RELATIVI A SPESE OBBLIGATORIE O INDEROGABILI

(Art. 36 L.R. n. 17/77)

- 100% Cap. 0003040 - Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti al personale di ruolo e non di ruolo più oneri riflessi.
- 100% Cap. 0003180 - Spese per accertamenti sanitari.
- 100% Cap. 0003220 - Spese per il vestiario al personale avente diritto.
- 100% Cap. 0003430 - Interv. sul patrimonio immobiliare, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione e adeguamento a norme vigenti.
- 100% Cap. 0003490 - Servizio di vigilanza, custodia, ecc. degli uffici regionali.
- 50% Cap. 0003560 - Spese per l'acquisto di libri, riviste e giornali.
- 100% Cap. 0003640 - Spese per l'automazione dei servizi amministrativi, gestionali e di programmazione.
- 100% Cap. 0004120 - Spesa per l'esecuzione lavori da eseguirsi con operai a tempo indeterminato impiegati per lavori forestali.
- 100% Cap. 0131050 - Spese per la gestione degli impianti irrigui collettivi.
- 100% Cap. 0781040 - Spese funzionamento centro educativo Climat. Gallipoli (Ex G.I.).
- 100% Cap. 0781080 - Spese di gestione per funzionamento comunità educative ex -ENAOLI Castellaneta e Foggia.
- 100% Cap. 0782030 - Funzionamento case di Riposo ex Onpi di Bari e di S. Vito dei Normanni.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione
Constatare il 4.3.84